



Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO GENERALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2017**

Capo I

Disposizioni generali

- Articolo 1: Ambito e finalità del Regolamento
- Articolo 2: Responsabile gestionale del canone
- Articolo 3: Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 4: Occupazioni di urgenza

Capo II

Concessioni

- Articolo 5: Richiesta di occupazione
- Articolo 6: Istruttoria della domanda contenuto e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 7: Obblighi del Concessionario
- Articolo 8 : Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Articolo 9 : Rinuncia all'occupazione
- Articolo 10 : Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 11 : Voltura della concessione
- Articolo 12 : Rinnovo e proroga della concessione

Capo III

Occupazioni

- Articolo 13 : Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 14 : Esposizione di merce
- Articolo 15 : Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Articolo 16 : Occupazioni con ponti, steccati, pali ecc..
- Articolo 17 : Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 18 : Occupazioni con dehors
- Articolo 19 : Feste di via
- Articolo 20 : Esecuzione di lavori o opere
- Articolo 21 : Occupazioni per comizi e raccolta di firme e associazioni ONLUS
- Articolo 22 : Occupazioni per traslochi
- Articolo 23 : Occupazioni per attività di riparazione veicoli
- Articolo 24 : Occupazioni con fioriere e vasi ornamentali
- Articolo 25 : Attività di propaganda elettorale
- Articolo 26 : Passi carrabili
- Articolo 26 bis: Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile
- Articolo 27 : Limiti delle occupazioni
- Articolo 28 : Occupazioni abusive

Capo IV
Canone di Concessione

- Articolo 29 : Istituzione del canone
- Articolo 30 : Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 31 : Classificazione del suolo pubblico
- Articolo 32 : Determinazione della tariffa base
- Articolo 33 : Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività
- Articolo 34: Determinazione e modalità di applicazione del canone
- Articolo 35 : Soggetto passivo
- Articolo 36 : Canone per le occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi
- Articolo 37 : Agevolazioni
- Articolo 38 : Esenzioni

Capo IV
Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

- Articolo 39 : Accertamento
- Articolo 40 : Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 41 : Riscossione del canone
- Articolo 42 : Rimborsi
- Articolo 43 : Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la scadenza
- Articolo 44 : Sanzioni
- Articolo 45 : Contenzioso
- Articolo 46 : Rinvio

Capo VI
Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 47 : Entrata in vigore
- Articolo 48 : Disposizioni finali e transitorie

Allegato A: Classificazione del territorio comunale in categorie

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, e le esenzioni.

2. Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali, ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada.

5. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2
Responsabile gestionale del canone

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al Capo II è il Responsabile del Servizio Entrate preposto allo specifico servizio.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario

Articolo 3
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone sono in ogni caso considerate temporanee le occupazioni effettuate con attività di commercio su aree pubbliche indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciare per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 4 Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione.

2. In caso di occupazione d'urgenza il responsabile deve darne comunicazione immediata a mezzo telefono, fax o e-mail al Comando di Polizia Municipale e provvedere quindi entro e non oltre 12 ore, all'esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino del suolo pubblico, al fine di beneficiare dell'esonero dal pagamento del canone stabilito dall'art. 38 comma 1 lettera h). Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 12 ore l'interessato dovrà presentare domanda di occupazione e provvedere al pagamento del canone per i giorni aggiuntivi di occupazione.

3. Per quanto concerne le misure di salvaguardia da adottare si fa rinvio alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, come pure ad ogni altra disposizione regolatrice dell'attività posta in essere con l'occupazione, al momento vigenti.

Capo II CONCESSIONI

Articolo 5 Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di atto di concessione o di autorizzazione.

2. Per tutte le fattispecie di occupazione indicate al comma 1 dell'articolo 38, purché esclusivamente di natura temporanea, la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sostituita da una mera comunicazione di inizio attività, da depositare almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione. La stessa è da ritenersi accolta ove non venga comunicato esplicito diniego all'effettuazione della occupazione almeno 5 giorni prima del giorno di inizio dell'occupazione, ovvero venga negato il rilascio dell'ordinanza prevista dal codice della strada, ove occorrente.

La domanda, redatta in bollo, a norma di legge pena la non ricevibilità della stessa, deve contenere:

- a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o titolare di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata dell'occupazione, con esplicita indicazione della data di inizio occupazione e della data di fine occupazione (devono essere inclusi i periodi per la posa in opera di strutture nonché i tempi necessari per la rimozione e smontaggio);
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
- g) Recapito telefonico ed e-mail se posseduta.
- h) le domande per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645 (legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993, n°205 (legge Mancino) ed eventuali norme successive adottate in tale senso.

3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

4. La domanda di occupazione deve pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione se si tratta di occupazione permanente e almeno 15 giorni prima dell'inizio indicato nella domanda se si tratta di occupazione temporanea.

5. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda al protocollo del Comune, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere che è effettuata sulla base della vigente normativa specifica di settore.

6. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/11/2002 n. 31.

7. In occasioni di manifestazioni o eventi fieristici gestiti da soggetti terzi mediante convenzione in essere con il comune, la domanda per l'occupazione di suolo pubblico relativa agli spazi utilizzati è presentata unicamente dal soggetto gestore dell'evento.

Articolo 6

Istruttoria della domanda contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria e la definizione all'Ufficio competente che sarà individuato con atto organizzativo interno.
2. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale compie l'istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici competenti in materia.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengano trasmesse tali autorizzazioni ovvero le necessarie autocertificazioni. Entro il termine di cui sopra deve essere emesso l'eventuale provvedimento di diniego motivato.
4. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie e compiute le valutazioni di opportunità, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
5. Nel provvedimento sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e l'ammontare del canone dovuto in base al presente regolamento.
6. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
7. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
8. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposita banca dati, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
9. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili ai beni comunali.;
10. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, qualità e programmazione territoriale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta dello stesso responsabile di cui sopra.

11. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche e di imporre nuove condizioni.

a) L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi di quanto previsto dal Codice della strada.

b) La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a tale data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.

12. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

13. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di occupazione spazi e aree pubbliche, per banchetti, conferenze incontri e simili, a singoli, ad organizzazioni ed associazioni o partiti che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario;

Articolo 7

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione, all'arredo o altre strutture, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario l'Amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini dati dall'Amministrazione comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente.

7. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e restituito, al termine dell'occupazione stessa, libero da ogni struttura o deposito e privo di qualunque segno di danneggiamento.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 8

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
3. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi.
4. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 10, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.

Articolo 9

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo.
2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso. Sarà rimborsato, invece il deposito cauzionale, qualora richiesto per il rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati.

Articolo 10

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) l'uso improprio o diverso da quello previsto dal disciplinare di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

- c) l'averne arrecato danni alle proprietà comunali;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;

2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è comunicata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo.

3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 11

Voltura della concessione

1. Nel caso di trasferimento della titolarità dei beni che fruiscono del regime di concessione o autorizzazione è possibile presentare istanza di voltura della concessione.

2. La domanda di voltura deve essere presentata dal subentrante, ferma restando la responsabilità di pagamento del canone da parte del cedente oltre che del cessionario.

3. Nel caso di affitto d'azienda da parte del titolare della concessione, cui non sia seguita istanza di voltura, il titolo amministrativo resta definito in capo al titolare stesso, al quale compete l'onere del pagamento del canone.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, la variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Articolo 12

Rinnovo e proroga della concessione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il concessionario deve presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

5. Eventuale rinnovo e proroga da parte dell'Amministrazione comunale sono concessi a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti.

Capo III OCCUPAZIONI

Articolo 13 Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di suolo pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

2. La posa e stazionamento di carrelli pubblicitari e di camion pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in forma ordinaria, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 14 Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada.

2. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene ed il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento.

4. Le occupazioni per esposizione di merce sono soggette al pagamento del canone in forma ordinaria.

Articolo 15 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
3. Per tali occupazioni è dovuto il canone tranne nei casi previsti di esenzione di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 16

Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento di durata non superiore alle 12 ore, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore come disposto dall'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 17

Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

La collocazione delle tende deve rispettare le disposizioni comunali vigenti al momento.

Articolo 18

Occupazioni con dehors

1. Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio relativo alla disciplina di installazione e gestione di dehors.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors generalmente è temporanea, su richiesta dell'interessato può essere rilasciata concessione di occupazione permanente purchè rispetti la normativa regolamentare in materia vigente al momento, della richiesta.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Articolo 19

Feste di via

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni senza scopo di lucro o da cittadini liberamente costituiti in comitati di via, aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta comunale.

2. La presenza di attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande purchè effettuata senza scopo di lucro ma a soli fini benefici o istituzionali non comporta la corresponsione del canone di occupazione.

Articolo 20

Esecuzione di lavori o opere

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiali di scarto, l'interessato dovrà attenersi alle disposizioni di legge in materia di rifiuti, oltre alle prescrizioni dell'autorizzazione all'occupazione.

Articolo 21

Occupazioni per comizi e raccolta di firme e associazioni ONLUS

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, comizi o diversa propaganda politica svolti in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, ed altresì per la realizzazione di informazioni divulgative e raccolte di offerte poste in essere da associazioni ONLUS è sempre concessa previa verifica del rispetto di condizioni di compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata prioritariamente seguendo un criterio di rotazione, in modo da consentire la più ampia fruibilità del territorio. Se nessuno dei richiedenti ha già usufruito dello spazio per la stessa iniziativa o manifestazione, si darà precedenza ai richiedenti che abbiano sede sul territorio comunale. Nel caso permangano due o più domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 22

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per la realizzazione di traslochi è sempre soggetta a preventiva comunicazione qualora non superiore le 6 ore anche se siano utilizzati veicoli o attrezzature speciali.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata e per i pedoni deve essere realizzato un passaggio protetto che non esponga gli stessi a rischi.

Articolo 23

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cure e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di sfascia carrozze.

3. L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia, ovvero che mettano a rischio la sicurezza delle persone

Articolo 24

Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi 0,50 mq. per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 25

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 26

Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere, come definiti al punto precedente, ex articolo 44 comma 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone.

2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo

stazionamento di uno o più veicoli.

3. Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti (Servizio qualità e programmazione territoriale e Polizia Municipale) comprendente eventualmente l'accertamento sul luogo.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio qualità . I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.

5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del cartello segnaletico di divieto di sosta.

Articolo 26 bis

Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, sono soggette a previa concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate per impianto singolo oppure per impianto in cositing (coabitazione) o sharing (condivisione).

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparsi a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparsi a terra. In entrambi i casi vengono autorizzati alle seguenti condizioni:

***durata* concessione: 6 anni;**

divieto di sub concessione;

La concessione è rilasciata per ogni singolo impianto sia che si tratti di occupazione principale, sia che si tratti di occupazione secondaria (cositing o sharing). Per tutte le tipologie di occupazione precedentemente citate, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq.

3. La concessione di cui al comma precedente è soggetta alle seguenti specifiche condizioni:

a) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe.

b) le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati;

c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere rimosso nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale.

d) Prima del ritiro della concessione di occupazione, dovrà essere costituito un deposito cauzionale o una fideiussione dell'importo di volta in volta determinato, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine del rapporto.

e) E' fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone annuo è versato in unica rata annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno, ed è calcolato ai sensi degli artt. 30, 32 e 33 in materia di tariffa base e coefficienti moltiplicatori, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.

5. Alle occupazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la suddivisione del territorio in categorie di cui all'art. 30 lettera a) e art 31, del vigente regolamento cosap.

6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, ricondotto a base giornaliera) per il numero dei giorni oggetto di concessione temporanea, commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq.

7. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Articolo 27

Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

3. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del vigente piano regolatore generale, ovvero delle zone pedonali o a traffico limitato ai sensi del codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria, nonché carrozzine per gemelli.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 28

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga della stessa, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o estinzione della medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, l'amministrazione provvede direttamente a

rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

- a) Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore
- b) Alle occupazioni abusive sono applicate, in sostituzione del canone dovuto, se fossero state autorizzate, le sanzioni di cui all'art. 44, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate.
- c) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'occupazione abusiva deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
- d) Ricorrendone le condizioni, le occupazioni abusive possono essere sanate con rilascio della concessione.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'Ente:

- a) al pagamento della sanzione;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Capo IV CANONE DI CONCESSIONE
--

Articolo 29
Istituzione del canone

1. Il Comune di Valsamoggia, nell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm., assoggetta, a far tempo dal 1° gennaio 2016, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonchè le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'occupazione di suolo pubblico in tutto il territorio del Comune di Valsamoggia non è più soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma al canone di concessione istituito con il presente regolamento.

3. Il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico è un'entrata di natura patrimoniale.

4. Il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito canone o COSAP) è il corrispettivo di una concessione, dovuto al Comune per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Articolo 30
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici per Municipalità e per aree omogenee;
- b) entità della occupazione;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico dell'area stessa, ed agli eventuali costi sostenuti dal Comune, in conseguenza di tale concessione, per la salvaguardia dell'area stessa;

2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 31 **Classificazione del suolo pubblico**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini della applicazione del canone il suolo pubblico del territorio comunale viene classificato in due categorie di importanza, alle quali viene attribuito un coefficiente di seguito riportato:

categoria 1° – coefficiente	1,00
categoria 2° - coefficiente	0.80

3. La classificazione di cui al comma 1 descritta nell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento, potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 32 **Determinazione della tariffa base**

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lettera h) L.662/1996 e art.63, comma 2, lett. c) D.Lgs. 446/1997 e quindi avuto riguardo, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe base:

- a) occupazioni permanenti tariffa annua euro 22,620 per metro quadrato o lineare;
- b) occupazioni temporanee tariffa giornaliera euro 0,248 per metro quadrato o lineare;

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, e non superiore a 8 ore si applica una riduzione del 10% della tariffa giornaliera.

Articolo 33 **Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione del canone vengono stabiliti dei coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, i quali rappresentano il valore, attribuito all'attività connessa all'occupazione, per i quali va moltiplicata la misura base delle tariffe fissate nell'articolo 32 del presente Regolamento.

2. I valori di cui al comma precedente, vengono determinati analiticamente nella elencazione che segue per ogni singola fattispecie di occupazione:

tipologia di occupazione: PERMANENTE	coefficiente economico
Lavori edili in generale	1,50
Chioschi edicole e simili	1,15
Passi carrai, accessi alla proprietà privata	0,50
Pubblici esercizi (bar, pasticcerie, trattorie, ristoranti ecc...), esposizioni di merci esterne ai negozi, relative alle Municipalità di Bazzano e Crespellano	1,10
Pubblici esercizi (bar, pasticcerie, trattorie, ristoranti ecc...), esposizioni di merci esterne ai negozi, relative alle Municipalità di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno	0,78
Occupazioni per finalità politiche, sindacali e religiose	0,40
Distributori alimenti e bevande	0,90
Per tutte le altre fattispecie di occupazioni soggette a canone non contemplate nelle precedenti voci	1,0
Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile impianto singolo	14,00
Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, impianti in cositing o sharing	11,00

tipologia di occupazione: TEMPORANEA	coefficiente economico
Banchi di vendita in area di mercato del sabato	1,75
Banchi di vendita in area di mercato per le giornate diverse dal sabato	0,95
Lavori edili in generale, interventi manutentivi anche su servizi pubblici a rete, che comportano la manomissioni di pavimentazioni e/o del manto stradale.	2,60
Chioschi a carattere stagionale	3,50
Pubblici esercizi (bar, pasticcerie, trattorie, ristoranti ecc...), esposizioni di merci esterne ai negozi, relative alle Municipalità di Bazzano e Crespellano	1,10
Pubblici esercizi (bar, pasticcerie, trattorie, ristoranti ecc...), esposizioni di merci esterne ai negozi, relative alle Municipalità di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno	0,78
Banchi di Vendita in occasione di Feste e fiere	3,75
Mostra mercato del vecchio e dell'antico, mercatini del riuso, opere dell'ingegno e hobbisti	2,40

Occupazioni per finalità politiche, sindacali e religiose	0,40
Pubblici esercizi (bar, pasticcerie, trattorie, ristoranti ecc...), esposizione merci esterne ai negozi, o altra occupazione in occasione di fiere, sagre, mercato del vecchio e dell'antico e feste di paese	2,40
Per tutte le altre fattispecie di occupazioni soggette a canone non contemplate nelle precedenti voci	1,00

Articolo 34 **Determinazione e modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, e alla durata dell'occupazione; Nel calcolo delle superfici occupate, determinate in metri quadrati o metri lineari, le frazioni si arrotondano al metro quadrato o lineare superiore o inferiore a seconda che superino o meno il mezzo metro quadrato o lineare;
2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria della ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione come previsto dall'art. 33 del presente regolamento, per la misura della occupazione e per la sua durata.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di occupazione, ad anno solare indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione.
6. Al fine della determinazione del canone dovuto dai titolari di posteggio nell'ambito del mercato ambulante vengono conteggiate n. 50 giornate di presenza.
7. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
8. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo del canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente regolamento.
9. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro

Articolo 35 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune, è soggetto passivo in solido ciascuno dei titolari dell'occupazione.

2. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 36

Canone per le occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette al pagamento di un canone determinato in relazione al numero complessivo delle utenze relative a ciascun servizio pubblico rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato al Comune di Valsamoggia entro il 30 aprile di ciascun anno, ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per Euro 0,6456 con il minimo di Euro 516,46.=. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

2. L'importo del canone come sopra determinato è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati annualmente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 37

Agevolazioni

1. Con motivata delibera di Giunta su proposta preventivamente comunicata al Servizio Entrate – è possibile accordare riduzioni del canone fino al 100% per occupazioni non commerciali realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, patrocinate dal Comune di Valsamoggia e riconosciute di interesse pubblico, anche se di durata superiore alle 24 ore.

2. Per le occupazioni temporanee patrocinate dal Comune di Valsamoggia, le tariffe possono essere ridotte del 25%, o del 50%, o del 75%, fino ad una riduzione del 100% con atto motivato della Giunta Comunale. Tali riduzioni possono essere concesse anche se durante l'occupazione vi sia attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, purché svolta senza scopo di lucro, a soli fini benefici o a scopi istituzionali. In particolare per tale riduzione dovrà essere valutato il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, si dovrà valutare il profilo turistico, sociale produttivo di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale.

3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

4. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50% i successivi metri quadrati fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

5. Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, di cui all'art. 3 comma 5 si applica una riduzione del 30% della tariffa.

Articolo 38

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi, dalle O.N.L.U.S., da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. per l'effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;
- f) le occupazioni non commerciali di cui all'art. 37 realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore, a tal fine si considerano non commerciali le occupazioni destinate ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate direttamente da enti non commerciali in attuazione dei propri scopi istituzionali;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- h) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 12 ore;
- i) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);
- l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore;
- m) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- n) le occupazioni della durata massima di 24 ore effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);
- o) i passi carrabili, gli accessi a filo;
- p) le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati;
- q) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore;
- r) l'occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento.
- s) le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap, anche qualora la concessione sia rilasciata a favore di un altro componente il nucleo familiare;
- t) rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli escluse quelle per esposizione a fini di vendita,
- u) le occupazioni relative alla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- v) le occupazioni di aree cimiteriali all'interno dei cimiteri;
- w) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal comune;

z) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da parte del gestore del servizio medesimo;

2. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

3. Per l'uso delle aree predisposte dal comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta non si applica il canone di concessione di cui al presente regolamento, ma apposita tariffa definita nell'ambito dei servizi a domanda individuale.

Capo V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 39
Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

Articolo 40
Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

E' ammessa la possibilità di rateizzazione (entro un unico anno solare) per canoni di importo annuo superiore ad euro 258,23 fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a scadenza fissa (30/4, 30/06, 31/08, 31/10), fermo restando che sono accordabili unicamente le rate che scadono anticipatamente alla fine dell'occupazione concessa.

Nell'ipotesi di rateazione il numero delle rate concretamente accordabili varia (trattandosi di rate a scadenza fissa e riferite a singolo anno solare) in funzione della data di rilascio e di scadenza concessione.

2. Nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione. Il ritiro dell'atto di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Nel caso di occupazione temporanea il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione. Il ritiro dell'atto di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il Servizio Entrate per facilitare gli adempimenti, provvede a recapitare un avviso di versamento contenente l'importo del canone da versare alla

scadenza da parte del soggetto passivo, unitamente al bollettino di versamento. L'avviso generalmente viene recapitato tramite posta ordinaria, ma può anche essere inviato tramite raccomandata A.R., notificato nei modi previsti dalla legge, o consegnato a mano da un agente della Polizia Municipale, con sottoscrizione dell'avvenuto ricevimento.

6. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Valsamoggia con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di euro.

7. Per quanto riguarda il versamento minimo del canone si rimanda al regolamento generale delle entrate.

Articolo 41 **Riscossione del canone**

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato in base alle norme vigenti in materia.

2. Il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

3. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura e con le modalità indicate nel Regolamento generale delle entrate comunali.

4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 42 **Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il responsabile di cui all'articolo 2, o il Concessionario affidatario della riscossione e accertamento del canone di occupazione. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948 numero 4 del Codice Civile.

Articolo 43 **Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la scadenza**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 40 entro la prevista scadenza, il competente Servizio Entrate, o se presente il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo, notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito di pagamento assegnandogli 30 giorni decorrenti dall'avvenuta notifica dello stesso, per effettuare il versamento.

2. Il sollecito di cui al comma 1 viene contestualmente inviato, con le medesime modalità anche al proprietario dell'azienda che ne abbia ceduto a terzi la gestione.

3. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato tramite raccomandata A.R., notificato nei modi previsti dalla legge, o consegnato a mano da un agente della Polizia Municipale, con sottoscrizione dell'avvenuto ricevimento, non si provvederà ad emettere l'avviso di sollecito. In tal caso si emetterà direttamente un avviso di versamento, comprensivo oltre al canone anche delle sanzioni di cui all'art. 48 comma 6 e degli interessi legali, assegnando il termine di 60 giorni per il suo pagamento.

4. La decadenza, della concessione di suolo pubblico di cui all'art. 10 del presente regolamento comporta la revoca della eventuale autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche.

5. Sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale, decorrenti dalla scadenza dell'avviso di pagamento se notificato o dall'avviso di sollecito di pagamento notificato.

Articolo 44 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle attinenti le modalità ed i termini di versamento del Canone, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura da euro 25,00 a 500,00 euro e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite altresì con la sanzione prevista dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm.ii., pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti, di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale.

4. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nella applicazione dell'indennità non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

5. In occasione del mercato settimanale i soggetti titolari di concessione di occupazione mediante banchi di vendita sono tenuti ad esibire le ricevute di avvenuto pagamento del canone a richiesta degli agenti di polizia municipale. Qualora i pagamenti non siano stati effettuati alle scadenze previste dal presente regolamento o siano stati effettuati in modo irregolare, in aggiunta alle sanzioni di cui ai commi precedenti, i soggetti di cui sopra saranno considerati assenti per l'intera giornata di mercato e non potranno esporre alcun genere di merce né effettuarne la vendita fino a quando non siano stati regolarizzati i versamenti.

6. Relativamente alle ipotesi di omesso o parziale pagamento del canone alla scadenza notificata, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque del massimo edittale di cui al comma 1.

Articolo 45 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e per quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 46 **Rinvio**

1. A Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia, e al regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22 luglio 2014.

<h3>CapoVI</h3> <h2>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</h2>
--

Articolo 47 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i Regolamenti comunali di applicazione del Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche (Municipalità di Bazzano e Monteveglio) e i Regolamenti comunali per l'applicazione della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Municipalità di Castello di Serravalle, Crespellano, e Savigno).

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 48 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per l'anno 2016 il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio anziché entro il 30 aprile, nel caso di rateizzazione in quattro rate, la scadenza della prima rata è il 31 maggio, le rate successive seguono le scadenze regolari di cui all'art. 40.

2. Per le sole Municipalità di Castello di Serravalle e Monteveglio, per l'anno 2016 le occupazioni relative ai banchi di vendita in aree di mercato sono esenti dal canone, al fine di riqualificare il mercato settimanale, in quanto attualmente le stesse sono scarsamente frequentate dagli ambulanti. Successivamente si intende introdurre il canone gradualmente per arrivare nell'anno 2019 ad applicare il coefficiente per banchi di vendita in aree di mercato per le giornate diverse dal sabato dello 0,95. **Piu' precisamente verrà applicato il coefficiente dello 0,35, nell'anno 2017, e dello 0,65 nell'anno 2018.**

L'esenzione e le agevolazioni di cui sopra si rendono necessarie anche al fine di incrementare le due aree mercatali per poter offrire un servizio alla cittadinanza attualmente penalizzata rispetto alle aree mercatali delle altre municipalità.

3. Relativamente alle occupazioni di cui all'art. 26 bis - Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile-, vengono fatti salvi tutti gli atti negoziali/concessori in essere, non ancora scaduti, mantenendo le condizioni nonché gli importi da corrispondere stabiliti negli stessi.